



Bruxelles, 6.4.2020
COM(2020) 134 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1219/2012 che stabilisce disposizioni
transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di
investimenti**

1. Introduzione

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione ha acquisito competenza esclusiva nel settore degli investimenti diretti esteri. Prima di tale data, per decenni gli Stati membri avevano negoziato e concluso con paesi terzi numerosi accordi bilaterali in materia di investimenti che prevedevano disposizioni per la protezione degli investimenti diretti esteri. Sebbene tali accordi continuassero a essere validi nel quadro del diritto internazionale pubblico, si è ritenuto auspicabile fornire delucidazioni in merito ai loro rapporti con il diritto e le politiche dell'Unione nonché garantire certezza giuridica. Si è ritenuto opportuno mantenere in vigore tali accordi fino a quando non siano progressivamente sostituiti da accordi in materia di investimenti conclusi dall'Unione. Era inoltre necessario stabilire le pertinenti procedure e condizioni che avrebbero permesso agli Stati membri di concludere nuovi accordi con paesi terzi o di modificare quelli già esistenti.

In tale contesto, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1219/2012 che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti¹. Il regolamento è entrato in vigore il 9 gennaio 2013.

Come previsto dall'articolo 15 del regolamento, la presente relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio fornisce una descrizione del regolamento e della sua attuazione nel periodo compreso tra il 9 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019. A norma dell'articolo 15, la relazione presenta inoltre una visione d'insieme delle notifiche ricevute dagli Stati membri e delle autorizzazioni concesse dalla Commissione. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, la relazione risponde altresì alla domanda se sia necessario continuare ad applicare il meccanismo di autorizzazione di cui al capo III del regolamento.

Tenendo fede al suo impegno a garantire un livello di trasparenza elevato per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di commercio e investimenti, il 18 febbraio 2020 la Commissione ha annunciato che a decorrere da tale data avrebbe pubblicato tutte le decisioni di esecuzione della Commissione relative alle autorizzazioni concesse agli Stati membri in relazione agli accordi bilaterali in materia di investimenti. Le decisioni sono pubblicate sul sito web della DG Commercio. In precedenza, il Parlamento europeo e il Consiglio erano già stati regolarmente informati mediante le relazioni della Commissione sulle autorizzazioni concesse agli Stati membri.

2. Descrizione del regolamento

Accordi soggetti al regime di salvaguardia

Il regolamento chiarisce lo status giuridico degli accordi bilaterali in materia di investimenti firmati dagli Stati membri *prima* dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, o prima della loro adesione all'UE, istituendo un meccanismo (cfr. capo II, articoli da 2 a 6) che permette agli Stati membri di notificare tutti gli accordi che desiderano mantenere (o fare entrare) in vigore. Tale processo è detto anche di "salvaguardia" ("grandfathering"). Il regolamento fa riferimento al processo di progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti con accordi conclusi a livello dell'Unione e prevede la possibilità di mantenere in vigore un accordo bilaterale fino a quando non entri in vigore un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo.

¹ GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.

Condizioni per autorizzare la negoziazione, la firma e la conclusione di nuovi accordi

Gli articoli da 7 a 11 stabiliscono la procedura e le condizioni alle quali gli Stati membri possono essere autorizzati ad aprire negoziati con un paese terzo al fine di modificare un trattato bilaterale in materia di investimenti esistente o concluderne uno nuovo e a firmare e concludere tale accordo. L'articolo 12 definisce le modalità per autorizzare gli Stati membri a concludere o mantenere in vigore gli accordi bilaterali in materia di investimenti firmati *dopo* l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e *prima* dell'entrata in vigore del regolamento (vale a dire tra il 1° dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013).

Non è possibile concedere l'autorizzazione se a livello dell'UE è già in corso un negoziato in materia di investimenti con lo stesso paese terzo o se la Commissione ha presentato (o ha deciso di presentare) una raccomandazione per aprire un simile negoziato. Tra le altre condizioni affinché la Commissione conceda a uno Stato membro l'autorizzazione ad aprire negoziati con un paese terzo figurano le seguenti: l'accordo è compatibile con il diritto dell'Unione e con la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri; l'accordo è in linea con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e non costituisce un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi da parte dell'Unione.

La Commissione adotta le decisioni relative all'autorizzazione secondo la procedura consultiva. Sono necessarie decisioni di esecuzione della Commissione sia per l'apertura di negoziati (procedura di cui all'articolo 9), sia per la firma e la conclusione di accordi bilaterali in materia di investimenti (procedura di cui all'articolo 11) da parte degli Stati membri.

Condotta degli Stati membri nel quadro degli accordi bilaterali in materia di investimenti

L'articolo 13 del regolamento stabilisce le modalità di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in relazione al funzionamento dei trattati bilaterali in materia di investimenti, anche per quanto riguarda i pertinenti meccanismi per la risoluzione delle controversie. Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione e a cooperare con essa nel caso ricevano una richiesta di consultazione o di risarcimento da parte di un investitore o di un paese terzo nell'ambito di un trattato bilaterale di investimenti disciplinato dal regolamento, oppure se intendono avviare un procedimento per la risoluzione di controversie nei confronti di un paese terzo.

3. Attuazione del regolamento

3.1 Accordi precedenti il trattato di Lisbona soggetti al regime di salvaguardia

Dopo l'entrata in vigore del regolamento gli Stati membri hanno notificato 1 360 accordi bilaterali in materia di investimenti, conclusi prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che desideravano mantenere o fare entrare in vigore. L'elenco degli accordi bilaterali in materia di investimenti soggetti al regime di salvaguardia è stato pubblicato nella *Gazzetta*

ufficiale l'8 maggio 2013². Tale elenco è mantenuto aggiornato mediante pubblicazioni periodiche³.

Questo elenco mostra come per molti decenni gli Stati membri abbiano concluso accordi bilaterali in materia di investimenti. Dall'elenco risulta inoltre che il numero di accordi conclusi da ogni Stato membro varia significativamente: gli Stati membri che nel 2013 contavano il numero più elevato di accordi conclusi erano la Germania (123), l'Italia (113), la Francia (93), il Regno Unito (93) i Paesi Bassi (86), il Belgio e il Lussemburgo (81) e la Spagna (63).

Analogamente, la distribuzione geografica degli accordi è eterogenea e non è possibile discernere alcuno schema generale. Molti Stati membri sono grandi esportatori di capitale e a partire dagli anni '60 hanno quindi concluso accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi ubicati in varie parti del mondo. Gli Stati membri dell'Europa centrale e orientale hanno concluso accordi bilaterali in materia di investimenti negli anni '80 e '90, durante il periodo della transizione politica ed economica, soprattutto con paesi OCSE (ad esempio Australia, Canada, Norvegia, Stati Uniti e Svizzera). Molti Stati membri hanno inoltre concluso accordi bilaterali in materia di investimenti con diversi paesi dell'ex Unione sovietica (tra cui Kazakistan, Russia e Ucraina) e con i paesi dei Balcani occidentali. Quasi tutti gli Stati membri hanno siglato accordi bilaterali in materia di investimenti con Cina e Corea. È stato concluso un numero significativo di accordi anche con i paesi del Mediterraneo meridionale (ad esempio Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia), la Turchia, vari paesi dell'America latina (ad esempio Argentina, Cile, Paraguay e Perù) e alcuni Stati del Golfo (Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, Iran, Kuwait e Qatar), nonché con vari paesi asiatici (India e Indonesia) e africani (quali Angola, Nigeria e Sudafrica).

Per ragioni di trasparenza e a norma del capo II, articolo 4, del regolamento, ogni anno la Commissione pubblica un elenco aggiornato e consolidato⁴ di tutti gli accordi bilaterali in materia di investimenti firmati e conclusi dagli Stati membri.

3.2 *Richieste notificate e autorizzazioni concesse*

Richieste di autorizzazione ad aprire negoziati formali (articolo 9)

Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2019:

- la Commissione ha ricevuto un totale di 304 richieste di autorizzazione ad aprire negoziati formali relativi a nuovi accordi bilaterali in materia di investimenti o alla modifica di accordi esistenti;

² GU C 131. È opportuno sottolineare che l'elenco pubblicato non teneva ancora conto dell'adesione della Croazia all'UE (diventa efficace il 1° luglio 2013). Il suindicato numero di accordi bilaterali in materia di investimenti soggetti al regime di salvaguardia (1 360) è tuttavia basato su tutte le notifiche ricevute dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 (comprese le notifiche presentate dalla Croazia in seguito all'adesione).

³ L'elenco più recente di accordi bilaterali in materia di investimenti è stato pubblicato il 13 giugno 2019 (GU C 198). Esso tiene conto anche dei nuovi accordi conclusi dal 2013 in poi e degli accordi scaduti, oggetto di denuncia o non rinnovati a partire dal 2013. La cifra attuale è di 1 286 accordi.

⁴ Nel periodo di riferimento gli elenchi annuali sono stati pubblicati rispettivamente il 5 giugno 2014 (GU C 169), il 24 aprile 2015 (GU C 135), il 27 aprile 2016 (GU C 149), l'11 maggio 2017 (GU C 147) e il 27 aprile 2018 (GU C 149).

- la Commissione ha concesso 241 autorizzazioni, di cui 164 per nuovi accordi e 77 per la modifica di accordi esistenti;
- la Commissione ha respinto sei richieste in quanto riguardavano accordi con paesi terzi per i quali erano già in corso negoziati in materia di investimenti a livello dell'UE;
- ventidue notifiche sono state ritirate dagli Stati membri durante la procedura di autorizzazione.

Al 31 dicembre 2019:

- risultavano pendenti 27 procedure di autorizzazione, in quanto la Commissione aveva chiesto agli Stati membri di fornire informazioni supplementari in merito agli accordi per i quali era stata richiesta l'autorizzazione;
- il processo decisionale relativo a otto richieste di autorizzazione era ancora in corso.

Richieste di autorizzazione a concludere un nuovo accordo o a modificarne uno esistente (articolo 11)

Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2019:

- gli Stati membri hanno notificato un totale di 76 richieste di autorizzazione alla firma e alla conclusione di un accordo recentemente negoziato o alla modifica di un accordo esistente;
- la Commissione ha concesso un totale di 48 autorizzazioni a norma dell'articolo 11, di cui 24 per nuovi accordi e 24 per la modifica di accordi esistenti. Tre richieste sono state ritirate dagli Stati membri durante la procedura di autorizzazione.

Al 31 dicembre 2019 risultavano pendenti 25 procedure di autorizzazione, in quanto la Commissione aveva chiesto agli Stati membri di fornire informazioni supplementari in merito agli accordi per i quali era stata richiesta l'autorizzazione.

Richieste di autorizzazione relative ad accordi firmati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'entrata in vigore del regolamento (articolo 12)

- Gli Stati membri hanno notificato 62 richieste di autorizzazione relative ad accordi firmati tra il 1° dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013, come disposto dall'articolo 12.
- La Commissione ha concesso 33 autorizzazioni a norma dell'articolo 12, di cui 16 per nuovi accordi e 17 per protocolli che modificano accordi esistenti.

Al 31 dicembre 2019 risultavano pendenti le restanti 29 procedure di autorizzazione, in quanto agli Stati membri era stato chiesto di fornire informazioni supplementari.

Andamento delle autorizzazioni concesse

La tabella riportata di seguito mostra l'andamento delle autorizzazioni concesse a norma degli articoli 9, 11 e 12 nel periodo di riferimento (2013-2019):

Autorizzazioni <u>concesse</u> a norma degli articoli 9, 11 e 12 (2013-2019)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Articolo 9 - Autorizzazioni ad <u>aprire negoziati</u>:								
Nuovi ABI ⁵	44	49	1	8	49	2	11	164
Modifiche	28	13	-	5	23	-	8	77
Totale	72	62	1	13	72	2	19	241
Autorizzazioni <u>concesse</u> a norma degli articoli 9, 11 e 12 (2013-2019)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Articolo 11 - Autorizzazioni a <u>concludere</u> <u>accordi</u>:								
Nuovi ABI	8	5	1	3	3	2	2	24
Modifiche	7	10	4	-	-	1	2	24
Totale	15	15	5	3	3	3	4	48
Articolo 12 - Autorizzazioni:								
Per nuovi ABI	15	1	-	-	-	-	-	16
Per modifiche	17	-	-	-	-	-	-	17
Totale	32	1	-	-	-	-	-	33
Numero totale di autorizzazioni a norma degli articoli 9, 11 e 12								322

Come illustrato nella tabella, nei primi due anni di attuazione del regolamento (2013 e 2014) è stato registrato un numero elevato di richieste di autorizzazione e di autorizzazioni concesse, soprattutto per quanto riguarda l'avvio di nuovi negoziati (articolo 9). Nel 2015, tuttavia, vi sono state pochissime autorizzazioni. Tale periodo ha coinciso con gli sviluppi e i dibattiti

⁵ ABI è l'acronimo di "accordi bilaterali in materia di investimenti".

politici in corso a livello dell'UE su un approccio rinnovato alla politica in materia di investimenti. In questo periodo la maggior parte delle procedure di autorizzazione è stata sospesa. Le richieste di autorizzazione sono tornate ad aumentare negli anni successivi, seppure con un nuovo calo significativo nel 2018. Il numero relativamente elevato di autorizzazioni nel 2017 e 2019 è parzialmente dovuto al fatto che alcuni Stati membri hanno chiesto l'autorizzazione ad aprire più negoziati con diversi paesi terzi⁶.

Vale la pena sottolineare che nei sette anni di attuazione del regolamento il numero di autorizzazioni a firmare e *concludere* accordi in materia di investimenti a norma dell'articolo 11 (che si divide in 24 nuovi accordi e 24 modifiche di accordi esistenti) è stato relativamente esiguo (48). Ne consegue che la maggior parte dei negoziati che sono stati autorizzati a norma del regolamento sono, di fatto, tuttora in corso. Le cifre lasciano intendere che la negoziazione e la conclusione di accordi in materia di investimenti sono processi che richiedono molto tempo: finora sono stati firmati a norma del regolamento 40 ulteriori accordi bilaterali in materia di investimenti (16 dei quali secondo la procedura specifica di cui all'articolo 12).

La maggior parte delle richieste di autorizzazione presentate a norma del regolamento provenivano da Italia, Lituania, Malta, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Spagna e Ungheria. Quanto ai paesi terzi interessati dalle 442 notifiche di nuovi accordi bilaterali in materia di investimenti ricevute a norma degli articoli 9, 11 e 12, il quadro è eterogeneo e non è possibile estrapolare tendenze geografiche specifiche⁷. Tra i paesi terzi con il numero più elevato di richieste notificate dagli Stati membri figurano, tra l'altro, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, Iran, Kazakistan, Nigeria e Qatar.

Al fine di garantire coerenza tra gli accordi bilaterali in materia di investimenti e la politica dell'UE in materia di investimenti, gli accordi bilaterali in materia di investimenti o le modifiche di accordi esistenti che hanno ricevuto l'autorizzazione devono contenere elementi fondamentali dell'approccio rinnovato dell'UE e rispettarne le norme. In tale contesto è importante sottolineare che, durante i sette anni di attuazione del regolamento, la politica dell'UE in materia di protezione degli investimenti ha subito sviluppi e riforme sostanziali. Nel 2015, in seguito al dibattito sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), la Commissione ha presentato norme rinnovate da applicare a tutti i successivi negoziati dell'UE in materia di protezione degli investimenti.

Da allora l'UE ha intrapreso iniziative, sia a livello bilaterale che multilaterale, allo scopo di riformare il sistema per la risoluzione delle controversie investitore-Stato. Nei suoi accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, l'UE ha sostituito il tradizionale arbitrato ad hoc tra investitori e Stati con un modello di risoluzione delle controversie più permanente, ispirato dai tribunali internazionali esistenti, vale a dire il sistema giurisdizionale per gli investimenti ("ICS"). I tribunali ICS sono costituiti da giudici nominati per un mandato prefissato dalle parti dell'accordo e soggetti ai più elevati requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità. Anche i procedimenti ICS devono ottemperare a severi requisiti di trasparenza, tra cui la pubblicazione dei documenti relativi alla controversia e la possibilità di intervento da parte di terzi.

⁶ Nel 2017 la Spagna ha chiesto l'autorizzazione per 22 modifiche e la Repubblica slovacca per 34 accordi bilaterali in materia di investimenti, mentre nel 2019 i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione per otto modifiche e due accordi bilaterali in materia di investimenti.

⁷ Tenendo conto di tutte le richieste di autorizzazione ricevute a norma degli articoli 9, 11 e 12, i paesi terzi hanno ricevuto fino a un massimo di cinque richieste di negoziazione da parte degli Stati membri.

Occorre tuttavia sottolineare che i sistemi giurisdizionali per gli investimenti istituiti a norma degli accordi dell'UE sono intesi a essere transitori e a essere sostituiti da un meccanismo multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, non appena tale meccanismo entrerà in funzione. Di fatto l'UE sta attualmente promuovendo, a livello multilaterale in seno alla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale ("UNCITRAL")⁸, un progetto per l'istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti competente per i trattati bilaterali in materia di investimenti futuri ed esistenti, compresi quelli in vigore tra Stati membri dell'UE e paesi terzi.

Per il momento, le decisioni della Commissione che autorizzano la conclusione di nuovi accordi bilaterali in materia di investimenti tra Stati membri e paesi terzi tengono nella massima considerazione possibile il rinnovato approccio dell'UE alla protezione degli investimenti e alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti. In relazione ai livelli di protezione degli investimenti, tale approccio prevede: l'affermazione del diritto di legiferare; una chiara circoscrizione del principio del trattamento giusto ed equo; una chiara definizione di espropriazione diretta e indiretta; il divieto di accrescere gli investimenti a fronte di un indebolimento o di un allentamento della legislazione o delle norme nazionali in materia di ambiente o lavoro, oppure a fronte della mancata applicazione efficace di tale legislazione e di tali norme; e un riferimento ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile nonché alla promozione di norme sulla responsabilità sociale d'impresa riconosciute a livello internazionale, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, l'approccio prevede: un codice di condotta per i membri del tribunale; norme in materia di trasparenza; impegni a sottoporre le controversie a un futuro tribunale multilaterale per gli investimenti; e disposizioni relative al diritto applicabile che garantiscano la salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE. In considerazione dell'obiettivo perseguito, vale a dire la sostituzione delle disposizioni bilaterali degli Stati membri in materia di risoluzione delle controversie investitore-Stato con un tribunale multilaterale per gli investimenti, e tenuto conto delle implicazioni che potrebbe avere, in termini di risorse, l'istituzione di distinti sistemi giurisdizionali per gli investimenti in tutti i trattati bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti, per il momento la Commissione si astiene dal chiedere agli Stati membri dell'UE di prevedere l'istituzione di sistemi giurisdizionali per gli investimenti nell'ambito dei loro trattati bilaterali in materia di investimenti. L'obiettivo di istituire un tribunale multilaterale per gli investimenti è perseguito piuttosto mediante gli impegni negoziali degli Stati membri e dei loro partner a ricorrere in futuro al tribunale multilaterale per gli investimenti.

Gli Stati membri devono anche garantire che gli accordi bilaterali in materia di investimenti nuovi o rivisti siano compatibili con il diritto dell'UE (articolo 9, paragrafo 2) e che nessuna delle disposizioni impedisca agli Stati membri di adempiere gli obblighi a loro incombenti in virtù dell'adesione all'Unione europea⁹. A tal fine la Commissione raccomanda l'inclusione di una cosiddetta clausola di "organizzazione regionale di integrazione economica".

⁸ https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state.

⁹ I trattati bilaterali in materia di investimenti tra gli Stati membri e i paesi candidati ad aderire all'UE sono autorizzati, a condizione che vengano immediatamente denunciati in caso di adesione. Ciò è previsto a norma della sentenza nella causa Achmea (C-284/16).

A norma dell'articolo 13 del regolamento, la Commissione può intervenire nei procedimenti in cui gli Stati membri agiscono in qualità di parte convenuta. Tra le controversie che sono state notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13, finora la Commissione è intervenuta o ha chiesto di intervenire in tre procedimenti: uno concernente questioni relative agli aiuti di Stato, uno riguardante il meccanismo di risoluzione unico dell'UE e un altro relativo all'attuazione del quadro per la politica energetica dell'UE da parte di uno Stato membro. Poiché questi procedimenti riguardano politiche consolidate dell'UE, l'obiettivo degli interventi della Commissione è fornire delucidazioni in merito alle procedure e al quadro giuridico dell'UE pertinenti ai fatti oggetto delle controversie. In un altro caso la Commissione ha autorizzato uno Stato membro ad avviare procedimenti per la risoluzione delle controversie nei confronti di un paese terzo, ma lo Stato membro in oggetto ha infine deciso di non dare seguito alla questione.

4. Verifica della necessità di continuare ad applicare il capo III del regolamento

L'obiettivo generale del regolamento, che mira a stabilire le disposizioni transitorie necessarie per gli accordi bilaterali in materia di investimenti degli Stati membri fino a quando tali accordi non siano progressivamente sostituiti da accordi in materia di investimenti conclusi a livello dell'Unione, continua a essere pertinente.

Dall'entrata in vigore del regolamento l'Unione ha concluso i negoziati relativi a quattro accordi in materia di protezione degli investimenti, vale a dire gli accordi con Canada, Messico, Singapore e Vietnam. Nessuna delle disposizioni relative alla protezione degli investimenti è ancora entrata in vigore¹⁰. Quando ciò accadrà, questi quattro accordi sostituiranno un totale di 57 accordi in materia di investimenti conclusi dagli Stati membri. Attualmente a livello dell'UE sono anche in corso negoziati in materia di investimenti con vari paesi terzi, quali Cina, Cile, Giappone, Indonesia e Tunisia¹¹.

Alla luce delle richieste degli Stati membri, relative alla conclusione di nuovi accordi in materia di investimenti o alla modifica di quelli esistenti, e tenuto conto del fatto che la sostituzione con accordi in materia di investimenti conclusi dall'UE richiederà del tempo, sussiste la necessità di continuare ad applicare le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) n. 1219/2012. Quanto precede trova conferma nel fatto che, durante il periodo di riferimento, la Commissione ha ricevuto un flusso costante (seppure con alcune fluttuazioni) di richieste relative ad accordi bilaterali in materia di investimenti da parte degli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno presentato un numero significativo di richieste a norma del capo III e la diversità geografica della rete di paesi terzi lascia intendere che gli Stati membri considerano gli accordi bilaterali in materia di investimenti uno strumento utile al fine di perseguire opportunità economiche e interessi e priorità particolari laddove l'interesse dell'Unione è limitato.

¹⁰ L'accordo economico e commerciale globale e l'accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore sono ancora in fase di ratifica da parte degli Stati membri. Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo sulla protezione degli investimenti UE-Vietnam il 12 febbraio 2020 e l'accordo deve ancora essere ratificato dagli Stati membri. La stesura dell'accordo di associazione UE-Messico aggiornato è prossima alla conclusione.

¹¹ Per l'elenco completo, cfr.: <https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/118238.htm>.

In prospettiva, è incoraggiante constatare che vari Stati membri¹² hanno già modificato o stanno modificando il testo tipo dei loro trattati bilaterali in materia di investimenti, in vista della sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti più vecchi con nuovi accordi che prevedano norme modernizzate coerenti con la rinnovata politica dell'UE in materia di investimenti. In tale contesto, il capo III del regolamento non solo fornisce gli strumenti necessari per autorizzare formalmente tali iniziative bilaterali sulla base di criteri che si ispirano alle più recenti norme dell'UE in materia di investimenti, ma permette anche l'istituzione di meccanismi volti a garantire un dialogo strategico tra la Commissione e gli Stati membri.

È importante sottolineare che il capo III può essere considerato uno strumento efficace affinché gli Stati membri promuovano a livello mondiale le norme e l'approccio rinnovati della politica dell'UE in materia di investimenti. Gli Stati membri hanno l'opportunità di farsi promotori delle norme modernizzate dell'UE nelle regioni in cui l'Unione non ha siglato alcun accordo. La Commissione continua a incoraggiare gli Stati membri affinché modernizzino i loro accordi più datati per garantire una coerenza generale con l'approccio dell'UE. Poiché nei loro trattati bilaterali in materia di investimenti nuovi o rivisti gli Stati membri includono anche disposizioni volte a garantire l'applicazione di un futuro meccanismo multilaterale per la risoluzione delle controversie ai contenziosi derivanti dagli accordi in questione, tali accordi e il sostegno attivo degli Stati membri al tribunale multilaterale per gli investimenti nelle discussioni in seno all'UNCITRAL rappresentano pertanto anche uno strumento utile per promuovere l'applicazione di tale nuovo meccanismo multilaterale, non appena quest'ultimo entrerà in funzione.

Alla luce di quanto precede, la Commissione raccomanda di continuare ad applicare il capo III del regolamento.

¹² Ad esempio, nel 2019 i Paesi Bassi hanno adottato un nuovo testo tipo per gli accordi bilaterali in materia di investimenti come base per la rinegoziazione dei vecchi accordi. Molti altri Stati membri sono attualmente impegnati in iniziative simili.